DECRETO DIRIGENZIALE N. 163 del 3 dicembre 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO - Art.36 L.R. 54/85 e ss.mm.ii. - Cava di calcare sita in loc.Oppido Balzata del Comune di Lioni - Ditta: Rising House Unipersonale (ex Iuliano Inerti s.a.s. SICES) - Legale rapp.:Iuliano Pietro Antonio. Esecuzione dei lavori necessari per il completamento del programma di ricomposizione ambientale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- In data 15/05/2001 con decreto Dirigenziale n. 1200, il sig. Iuliano Mario, nato a Nusco il 14/08/1940 e residente a Lioni (AV) alla c/da Cerrete n. 460, nella qualità di Amministratore unico della ditta Iuliano Inerti S.a.s. (ex Petrillo inerti – ex SICES), in accoglimento della istanza datata 27/06/1986, prodotta ai sensi degli artt. 4, 5 e 36 della L.R. 54/85, veniva autorizzato alla prosecuzione della coltivazione e recupero ambientale della cava di pietrame calcareo, su una superficie , sita in località Oppido – Balzata del Comune di Lioni, riconosciuta legittima a fronte delle denuncie di esercizio presentate prima dell'entrata in vigore della L.R.54/85 , distinta in catasto dalle partt. 250, 251, 252, 253, 22 e 24 del foglio n. 27 e sulle partt. 6 e 7 del fg. 28 per una superficie di mq. 96.680, nonché sulle partt. 257 e 455 del fg. n.22, pari ad una superficie di mq. 7.300, in seguito a successiva istanza prodotta il 11/07/1995 ai sensi dell'art. 26 al comma 2 della L.R. 17/95, per un totale complessivo di mq. 103.980;
- In data 16/12/2003 si verificava in località Oppido – Balzata un vasto movimento franoso che interessava l'intero versante che incombe sul piazzale della cava "Iuliano Inerti S.a.s." (ex SICES) e sulle piste di accesso della limitrofa cava "Iuliano Inerti S.a.s.", determinando condizioni di impedimento al prosieguo dell'attività estrattiva e condizioni di pericolo per i mezzi e le maestranze addette;
- In data 18/12/2003, in sede di sopralluogo venivano impartiti, per le due cave, ordini di immediata sospensione dei lavori estrattivi;
- In data 24/12/2003 con provvedimenti n. 807492 e n. 807550, questo Settore confermava ai sensi dell'art. 675 del D.P.R. 128/59, rispettivamente alla ditta "Iuliano Inerti S.a.s." e alla ditta "Iuliano Inerti S.a.s. (ex SICES)" la sospensione cautelativa dell'attività estrattiva dell'intere due aree di cava, già disposta da tecnici del Settore Provinciale del Genio Civile in sede di accertamento di sopralluogo;
- Con le stesse note si invitava il Direttore responsabile a presentare, entro trenta giorni, un piano per l'eliminazione dei pericoli con le relative modalità di esecuzione;
- In data 12/02/2004, la ditta Iuliano Inerti S.a.s.", nella persona dell'amministratore unico delle due attività estrattive su indicate, faceva pervenire a questo Settore un unico piano grafico e descrittivo, nel quale erano riportati gli interventi che si proponevano di eseguire. Detto piano non veniva ritenuto meritevole di approvazione in quanto si configurava in realtà come un nuovo progetto di coltivazione che prevedeva sostanziali ampliamenti rispetto alle superfici di legittima coltivazione o legittimate, nonché interventi rilevanti anche sulla cava CESA, accorpando di fatto l'attività di quest'ultima con quella della cava Iuliano Inerti S.a.s..Il piano presentato, infatti prevedeva la coltivazione sia sulle partt. 349, 329, 259, 170, 258, 169, del foglio n. 22 e part. n. 84, del foglio n. 28, riconosciute legittime da questo settore con decreto n. 1201 del 15/05/2001, sia sulle partt. nn. 83, 85, 86, del foglio n. 28, legittimate dal TAR Campania sez. SA con ordinanza n. 1010 del 2/08/2001, nonché su ulteriori partt. nn. 161, 157, 156, 3 159, 142, 87, del foglio n. 28 e partt. nn. 171, 315 e 312 del foglio n. 22, in ampliamento rispetto a quelle innanzi considerate, per le quali si sarebbe configurata "attività di nuova cava" espressamente vietata dall'art. 32 comma 4 della L.R. n. 16/2002;
- Con nota del 30/07/2004, assunta al protocollo al 02/08/2004 al n. 627170, la ditta Iuliano Inerti s.a.s. faceva pervenire a questo settore un ulteriore piano grafico per la sistemazione dell'area in

dissesto interessante sia superfici della cava Iuliano Inerti S.a.s. che quelle limitrofe della Iuliano Inerti s.a.s. (ex SICES);

- Detto piano, con nota del 10/08/2004 prot. n. 0648506, non veniva ritenuto meritevole di approvazione in quanto prevedeva essenzialmente il parziale modellamento delle superfici interessate dal dissesto, (con esclusione delle particelle indicate dal TAR di Salerno e ubicate immediatamente a valle del vecchio tracciato del metanodotto), la formazione di una scogliera a contenimento delle masse franate ed a protezione degli impianti della cava Iuliano Inerti (ex SICES) e la formazione di una pista di collegamento tra i piazzali delle due cave in argomento. Nessun intervento veniva previsto per le superfici al di fuori ed a monte dell'area di cava e comunque interessate dal dissesto;
- Con la stessa nota del 10/08/2004 la ditta Iuliano Inerti s.a.s. veniva invitata a presentare due distinti piani: il primo relativo alla cava Iuliano Inerti s.a.s. ed il secondo relativo alla cava Iuliano Inerti S.a.s. (ex SICES) in quanto costituiscono due distinte attività e quindi oggetto di due diverse autorizzazioni;
- La ditta Iuliano Inerti s.a.s., sempre con la nota del 10/08/2004, veniva inoltre invitata a trasmettere:
    1. Un progetto globale di coltivazione che doveva comprendere sia l'aree delimitate dalle partt. 169 (mq. 3.270), 170 (mq. 6.160), 349 (mq 850), 259 (mq. 3.000), 258 (mq. 3.710) del foglio n. 22 e part. 84 (mq. 12.300) del foglio n. 28 per complessivi mq. 31.440, sia le residue aree non comprese in detto progetto, individuate dalle partt. n. 85 (per circa mq. 12.000), n. 86 (per circa mq. 7.000), n. 83 (per circa mq. 6.000) del foglio n. 22 e per complessivi mq. 25.000, in conseguenza dell'ordinanza del TAR Campania sez. Sa n. 1010 del 2/8/2001, non modificata dalla sentenza del TAR Campania n. 923 del 25/09/2003;
    2. Un progetto di recupero ambientale delle aree legittime e legittimate per complessivi mq. 56.440;
    3. Un progetto di recupero ambientale relativo alle superfici coltivate abusivamente;
    4. I progetti di recupero ambientale dovevano armonizzarsi sia tra loro che con quelli relativi alle cave adiacenti così come deliberato dalla Commissione Tecnico Consultiva della Regione Campania con verbale n. 31 del 21/10/1988;
    5. I progetti innanzi indicati dovevano essere attuati (coltivazione e recupero ambientale) nel termine di validità del decreto del 15/05/2001 n. 1201 e precisamente entro il termine di maggio 2006.
- La ditta Iuliano Inerti s.a.s., veniva inoltre invitata alla presentazione della seguente documentazione:
    - acquisizione parere V.I.A. ai sensi del D.P.R. 12/04/1996;
    - copia dell'istanza e della "scheda riassuntiva" dei dati inerenti l'attività puntualmente compilata dal proponente in ogni sua parte;
- In data 02/02/2005 prot. n. 90628, questo Settore, nel ribadire tra l'altro che il piano presentato, in data 12/02/2004, prevedeva la coltivazione sia sulle partt. 349, 329, 259, 170, 258, 169, del foglio n. 22 e part. n. 84, del foglio n. 28, riconosciute legittime da questo Settore con Decreto n. 1201 del 15/05/2001, sia sulle partt. nn. 83, 85, 86, del foglio n. 28, legittimate dal TAR Campania sez. SA con ordinanza n. 1010 del 2/08/2001, nonché su ulteriori partt. nn. 161, 157, 156, 3 159, 142, 87, del foglio n. 28 e partt. nn. 171, 315 e 312 del foglio n. 22, in ampliamento rispetto a quelle innanzi considerate, per le quali si configurerebbe "attività di nuova cava" espressamente vietata dall'art. 32 comma 4 della L.R. n. 16/2002 , invitava e diffidava nuovamente la ditta Iuliano inerti S.a.s., ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 lett. D) della L.R. 54/85, così come modificata ed integrata dalla L.R. 17/95, a trasmettere la documentazione richiesta con la citata nota del 10/08/2004.
- In data 16/06/2005, assunta al n. 530262 di questo Settore in data 20/06/2005 la ditta Iuliano Inerti s.a.s., unitamente alle ditte Iuliano Iinerti s.a.s (ex SICES) e CESA S.r.l. trasmetteva per opportuna conoscenza un progetto globale di coltivazione e di recupero ambientale dell'intera area comprensiva delle tre cave;

- Questo settore in data 16/8/2005 sollecitava la ditta Iuliano Inerti s.a.s. e le altre ditte interessate ad attivarsi per l'ottenimento dei necessari pareri e nullaosta da rilasciare da parte degli organi preposti alla tutela dei vincoli stessi gravanti sulle aree di cava e a presentare per ogni singola cava i relativi progetti di coltivazione e recupero ambientale;
- Il progetto di cui sopra veniva inviato da questo Settore in data 28/02/2006 prot. n. 0187712 al Servizio V.I.A. Settore Tutela Ambiente A.G.C. Ecologia per il giudizio di compatibilità ambientale, in quanto rientrava nella categoria progettuale dell'allegato A) punto O, ai sensi del D.P.R. 526 del 12/04/1996;
- Il Settore tutela dell'ambiente dell'A.G.C. Ecologia della Regione Campania con nota in data 30.05.2006 prot. 473285 comunicava alla ditta iuliano inerti che la Commissione V.I.A. aveva esaminato il progetto decidendo che lo stesso dovesse essere sottoposto a procedura di valutazione . Pertanto nel richiedere integrazioni al progetto presentato invitava gli esercenti ad attivare la procedura prevista dal D.P.R. 12.04.96 art. 5 e segg. A tutt'oggi non risulta che la ditta abbia dato corso agli adempimenti richiesti;
- Con nota in data 13/03/2006, acquisita al prot. di questo Settore in data 15/03/2006, la ditta Iuliano Inerti s.a.s. ha fatto pervenire un piano grafico e descrittivo nel quale sono descritti i lavori occorrenti per l'eliminazione del pericolo a seguito della frana del dicembre 2003;
- Questo Settore con nota datata 31/03/2006 prot. n. 0297062, a seguito di istruttoria preliminare del suindicato progetto rappresentava che lo stesso non poteva essere considerato un piano per l'eliminazione del pericolo redatto ai sensi dell'art. 674 del D.P.R. 128/59, bensì di un vero e proprio progetto globale di coltivazione e recupero ambientale dell'intera area di cava Iuliano Inerti s.a.s. (Ex SICES);
- La ditta Iuliano Inerti s.a.s. con nota senza data, acquisita al prot. di questo Settore in data 27/04/2006 prot. n. 0375522, nel prendere atto che il progetto presentato risultava essere uno stralcio del progetto globale di coltivazione e recupero ambientale presentato in data 7/07/2005 ed inviato al Settore Tutela Ambiente per il Parere V.I.A., rappresentava che lo stralcio stesso mirava unicamente alla eliminazione di qualsiasi pericolo come disposto dall'art. 674 del D.P.R. 128/59. Inoltre, considerata l'urgenza, rappresentava di voler porre definitivamente in sicurezza la zona interessata alla frana, con l'impegno di adeguarsi alle eventuali prescrizioni formulate dal Settore Tutela e Ambiente servizio VIA in sede di approvazione del progetto globale;
- Questo Settore con nota in data 26/06/2006, n. 0551540, in merito al progetto presentato dalla ditta Iuliano Inerti s.a.s con la nota del 13/03/2006 e in risposta alla nota del 27/04/2006, rappresentava che quando inoltrato, oltre a prevedere interventi sull'area di cava interessata dal movimento franoso (ex Sices), prevedeva interventi anche su aree della cava limitrofa Iuliano Inerti s.a.s. con ipotesi di coltivazione ed in variante rispetto a quando approvato. In considerazione di ciò la ditta veniva invitata, a voler stralciare dal progetto presentato le aree non interessate dal movimento franoso e per le quali era stata prevista la coltivazione previa presentazione di nuovi elaborati;
- Questo Settore con Decreto Dirigenziale n. 70 del 31/05/2006 autorizzava la variazione dell'intestazione dell'autorizzazione da "Iuliano Inerti s.a.s. (ex SIC$ES) a Società Unipersonale Rising House s.r.l. a seguito di richiesta di voltura presentata dalla società Unipersonale Rising House s.r.l. con nota dell'8/06/2005, acquisita al prot. di questo Settore in data 09/06/2005 al n. 0500640.
- Con Decreto Dirigenziale n. 8 del 17/01/2007 e successivo n. 19/2007 il Sig. Iuliano Pietro Antonio,nato a Nusco (Av) il 17/03/1966 e residente a Lioni alla via O.De Maio 28, nella qualità di amministratore unico della ditta Rising House Soc. Unipersonale s.r.l., in accoglimento dell'istanza, presentata in data 13/03/2006 e relative integrazioni del 10/07/2006, veniva autorizzato alla esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del movimento franoso innescatosi in localita "Oppido Balzata del comune di Lioni su terreni di proprietà della Società" Rising House s.r.l unipersonale (ex Iuliano Inerti s.a.s ex Iuliano Inerti s.a.s ex Sices) con sede legale in Lioni alla via De Maio n. 28, in conformità del piano presentato ai sensi dell'art. 674 del D.P.R. 128/59. Nella esecuzione del predetto piano dovevano osservarsi le seguenti prescrizioni:
    - **I lavori dovranno essere circoscritti all'area delimitata ed indicata in rosso sulla planimetria quotata di progetto;**

- **Prima dell'inizio dei lavori dovrà procedersi, a cura del sig. Iuliano Pietro Antonio, legale rappresentante della Rising House s.r.l, al deposito del progetto in argomento ai sensi della L. n. 64/74 e L.R. 9/83 nel rispetto del D.M. 11/03/1988 ricadendo la zona in area classificata sismica;**
- **Le trincee drenanti trasversali devono essere disposte con inclinazione verso la linea di pendenza del versante;**
- **I lavori devono limitarsi al modellamento dell'area in frana;**
- **I drenaggi previsti, tesi a ridurre il valore della pressione neutra nel corpo di frana, devono essere realizzati seguendo le direttive di cui alla circolare LL.PP.24/09/1988 n. 30483 e succ. modif. ed integrazioni, avendo cura di impedire che le acque di ruscellamento in superficie penetrino nei dreni e siano regolate e raccolte mediante apposite canalizzazioni elastiche atte ad assicurare la propria efficienza nel tempo;**
- **Il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere stoccato su aree idonee di cava ben individuate e circoscritte e da comunicarsi a questo Settore , in attesa della decisione dell'utilizzo dello stesso;**
- **Il dimensionamento della scogliera di contenimento ubicata al piede di frana dovrà tenere in debita considerazione la mancanza della notevole quantità di materiale calcareo, asportato abusivamente, e che originariamente costituiva una barriera naturale in prosieguo alla scogliera prevista;**
- **Il progetto degli interventi di messa in sicurezza dovrà prevedere , in fase esecutiva,il piano dei controlli sulla efficacia dei provvedimenti adottati, come espessamente previsto dal punto G. 2.4 del D.M. 11/03/1988, provvedendo a porre in opera ,sulle pendici in frana da rimodellare idonei dispositivi, (piezometri, in clinometri, nonché basi e picchetti) per il rilevamento periodico della loro posizione rispetto a capisaldi esterni all'area interessata al movimento franoso;**
- **I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/10/2007.**

- La ditta Rising House s.r.l. doveva adeguarsi alle eventuali prescrizioni formulate dal Settore Tutela e Ambiente Servizio VIA in sede di approvazione del progetto globale di recupero ambientale;
- Per il modellamento dell'area in frana, poiché interessa anche particelle esterne all'area di cava autorizzata e precisamente parte delle part.lle 67, 82, 70 e 71 di proprietà sempre della società Rising House Unipersonale s.r.l., il materiale estratto non poteva essere soggetto di commercializzazione dello stesso; lo stesso doveva essere stoccato in cava su aree idonee, in attesa della decisione dell'utilizzo dello stesso ;
- Nelle more dell'approvazione di detto piano, in sede di sopralluogo del 05/01/2007, effettuato da tecnici di questo Settore, veniva accertato che Società " Rising House s.r.l." aveva dato inizio, senza la prevista autorizzazione al modellamento del corpo di frana, con la rimozione del piede dello stesso con la conseguente formazione di un fronte di altezza di circa m. 15;
- Da tale accertamento si evinceva che lo stato dei luoghi, considerate le masse interessate dal dissesto, costituiva ulteriore aggravamento delle condizioni di pericolo;
- Gli stessi tecnici effettuavano in data 9/01/2007 un rilievo planoaltimetrico sull'area di cava interessata alla movimentazione di materiale ed hanno ulteriormente accertato che la Società "Rising House s.r.l." ha effettuato lavori di coltivazione abusiva sull'area esterna a quella autorizzata,ed individuata dalle particelle nn, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 642, 643, 644, 645, 167, 254, 255 del foglio n. 22;
- Con nota n. del 12/01/2007 questo Settore disponeva l'immediata sospensione dei lavori relativi all'effettuazione dei scavi abusivi sulle part.lle non autorizzate anche in considerazione del fatto che gli scavi effettuati potevano compromettere la fattibilità del piano di messa in sicurezza presentato;
- Con la citata nota veniva richiamata l'attenzione della società sulle dirette responsabilità derivanti dalla eventuale rimobilitazione della massa in frana per i lavori incautamente eseguiti;
- La Società Rising House veniva altresì diffidata a voler disporre tutte le misure atte alla salvaguardia delle persone e cose;

- Con Decreto Dirigenziale N.9 del 17/01/2007 , con decorrenza immediata ,al Sig. Iuliano Antonio Pietro, nato a Nusco (Av) il 17/03/1966 e residente a Lioni alla via O.De Maio 28, nella qualita di amministratore unico della ditta Rising House s.r.l.(ex SICES) a decorrere dalla data del 11/1/2007, in applicazione degli artt. 26 e n. 28 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii , per lavori di coltivazione abusiva sull'area individuata in catasto alle part.lle 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 642, 643, 644, 645, 167, 254 del foglio 22 veniva ordinata , unitamente all'applicazione della sanzione amministrativa :
  - la sospensione immediata dei lavori dell'attività estrattiva;
  - la presentazione entro 90 gg. di un progetto di ricomposizione ambientale dell'intera area di cava abusiva che tenga conto anche delle cave limitrofe comprensivo degli allegati di cui agli artt. 8 e 9 della L.R. 54/85 e s.m.i. ;
  - la perimetrazione, entro trenta (30) giorni, dell'intera area di cava mediante recinzione metallica a maglia stretta alta non meno di metri 2.20. In corrispondenza dei previsti accessi dovranno essere posti cancelli metallici alti non meno di ml. 2.00 e muniti di serratura, atti ad impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati;
- Il citato decreto veniva impugnato dalla Società Rising House S.R.L. Unipersonale presso il T.A.R. della Campania sezione di Salerno, competente Organo Giurisdizionale che con Ordinanza collegiale n. 91 del 14/06/2007, inerenti il giudizio, in prospettiva istruttoria, veniva imposto una "verificazione in loco ed in contraddittorio delle parti ", rinviando, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 25/10/2007;
- Con nota del 22/06/2007, acquisita in pari data al n. 566563 di protocollo di questo Settore, la società Rising House, chiedeva l'autorizzazione per poter eseguire delle piste di accesso con relative piazzole atte a consentire l'accesso ai macchinari necessari ad eseguire sondaggi geognostici in profondità da allegare al progetto esecutivo in fase di elaborazione;
- Con decreto Dirigenziale n. 108 del 24/08/2007, al Sig. Iuliano Pietro Antonio, nato a Nusco (Av) il 17/03/1966 e residente a Lioni alla via O.De Maio 28, nella qualità di amministratore unico della ditta Rising House Soc. Unipersonale s.r.l., in accoglimento dell'istanza, presentata in data 2/06/2007, veniva autorizzata la esecuzione dei lavori per la realizzazione delle piste di accesso, con relative piazzole, per le indagine geognostiche necessarie alla redazione del progetto esecutivo di messa in sicurezza del movimento franoso innescatosi in localita "Oppido Balzata del comune di Lioni su terreni di proprietà della Società" Rising House s.r.l unipersonale (ex Iuliano Inerti s.a.s ex Iuliano Inerti s.a.s ex Sices) con sede legale in Lioni alla via De Maio n. 28.Nella esecuzione delle predette opere dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:
  1) **I lavori dovranno essere circoscritti all'area delimitata ed indicata in rosso sulla planimetria quotata allegata all'istanza;**
  2) **I lavori complessivi, esecuzione delle piste piazzole e relativi sondaggi, sistemazione dell'area di cava interessata, dovranno essere eseguiti entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio degli stessi;**
  3) **Prima dell'inizio dei lavori dovrà procedersi, a cura del sig. Iuliano Pietro Antonio, legale rappresentante della Rising House s.r.l, a concordare con questo Settore la data di inizio degli stessi e dovrà essere redatto apposito verbale congiuntamente ai funzionari incaricati da questo Settore;**
  4) **I lavori devono limitarsi al solo modellamento delle piste e delle cinque piazzole;**
  5) **Il materiale proveniente dagli scavi, non potrà essere commercializzato e dovrà essere stoccato su aree idonee di cava ben individuate, mediante comunicazione scritta a questo Settore;**
  6) **L'area di cava interessata alla esecuzione di dette opere dovrà essere rimodellata rispettando integralmente la originaria conformazione planoaltimetrica ed il materiale in precedenza scavato e stoccato dovrà essere riposto nella propria sede originaria ;**
  7) **L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata a questo Settore che , attraverso funzionari incaricati, procederà a redigere apposito verbale di ultimazione nonché a verificarne la regolarità** .

- Il TAR Campania Salerno seconda sezione, nella seduta del 15/11/2007 con Ordinanza n.154, in seguito a ricorso 424/2007 proposto dalla ditta Rising House S.r.l. per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione del decreto n. 19 dell'08/02/2007, unitamente a tutti gli atti presupposti, connessi e sequenziali, nelle more dell'espletamento delle disposte attività istruttorie in ordine alle quali accoglie l'istanza di proroga formulata dal tecnico incaricato con precedente Ordinanza n. 91/07 unitamente alla provvisoria sospensione degli effetti delle gravate determinazioni , in vista di una sollecita definizione nel merito della controversia.

RITENUTO che :

- L'autorizzazione rilasciata al sig. Iuliano Pietro Antonio, in premessa citato, per la prosecuzione della coltivazione e recupero ambientale della cava di che trattasi, per gli effetti dell'art. 89 comma 16 delle Norme di attuazione del PRAE e successivamente modificato dall'Ordinanza n. 12 del 06/07/2007 del commissario ad acta, ha perso efficacia a far data dal 31/03/2007 per cui allo stato sulle aree innanzi individuate i non può essere consentita alcuna coltivazione;
- In seguito all'Ord. TAR n. 154/2007, le prescrizioni formulate da questo Settore con il Decreto Dirigenziale n.8 del 17/01/2007, per l'attuazione del piano presentato ai sensi dell'art. 674 del D.P.R. 128/59, permangono in essere cosi come appresso riportate rimodulando solo la data di ultimazione dei lavori:
  - **I lavori dovranno essere circoscritti all'area delimitata ed indicata in rosso sulla planimetria quotata di progetto;**
  - **Le trincee drenanti trasversali devono essere disposte con inclinazione verso la linea di pendenza del versante;**
  - **I lavori devono limitarsi al modellamento dell'area in frana;**
  - **I drenaggi previsti, tesi a ridurre il valore della pressione neutra nel corpo di frana, devono essere realizzati seguendo le direttive di cui alla circolare LL.PP.24/09/1988 n. 30483 e succ. modif. ed integrazioni, avendo cura di impedire che le acque di ruscellamento in superficie penetrino nei dreni e siano regolate e raccolte mediante apposite canalizzazioni elastiche atte ad assicurare la propria efficienza nel tempo;**
  - **Il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere stoccato su aree idonee di cava ben individuate e circoscritte e da comunicarsi a questo Settore , in attesa della decisione dell'utilizzo dello stesso;**
  - **Il dimensionamento della scogliera di contenimento ubicata al piede di frana dovrà tenere in debita considerazione la mancanza della notevole quantità di materiale calcareo, asportato abusivamente, e che originariamente costituiva una barriera naturale in prosieguo alla scogliera prevista;**
  - **Il progetto degli interventi di messa in sicurezza dovrà prevedere , in fase esecutiva,il piano dei controlli sulla efficacia dei provvedimenti adottati, come espressamente previsto dal punto G. 2.4 del D.M. 11/03/1988, provvedendo a porre in opera ,sulle pendici in frana da rimodellare idonei dispositivi, (piezometri, in clinometri, nonché basi e picchetti) per il rilevamento periodico della loro posizione rispetto a capisaldi esterni all'area interessata al movimento franoso;**
  - **I lavori dovranno essere ultimati entro 120 giorni.**
- Il progetto globale presentato è finalizzato alla coltivazione del giacimento ed al Recupero ambientale. L'ipotesi progettuale ha la finalità di conseguire una sistemazione ed allargamento del piazzale di cava attraverso lavori di scavo e sostanziale abbassamento di una estesa superficie insistente sia sull'aree di legittima coltivazione sia su quelle limitrofe;
- Configurandosi l'intervento quale naturale definizione del programma di coltivazione in attuazione dell'art. 36 della L.R.54/85 e ss.mm.ii. ed in presenza del PRAE in fase di attuazione, non si ritiene ipotizzabile la previsione di nuove escavazioni con apporto di sostanziali modificazioni dello stato dei luoghi ;
- Lo stato dei luoghi, riportato sui grafici dello stato di fatto e posto a base per la realizzazione del progetto globale di recupero ambientale dell'area , presentato dalla ditta Iuliano Inerti s.r.l. in uno con le ditte limitrofe per il giudizio di compatibilità ambientale, in data 2/02/2006, ed inoltrato al Servizio V.I.A. Settore Tutela Ambiente della Regione Campania, è stato totalmente modificato

compromettendone l'intera progettazione prevista per realizzare le opere necessarie al recupero ambientale;

- La ricomposizione ambientale, proposta, non ricostituisce i caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area stessa, in rapporto con la situazione preesistente e circostante e con la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli analoghi a quelli precedentemente praticati;
- Il sig. Iuliano Pietro Antonio, legale rappresentante della cava in argomento, non ha provveduto a quanto richiesto da parte del Servizio V.I.A. Settore Tutela Ambiente della Regione Campania;
- Il progetto globale di coltivazione e di recupero ambientale delle aree relative alle tre cave limitrofe, trasmesso in data 16/06/2005, assunta al n. 530262 di protocollo di questo Settore in data 20/06/2005, dalla ditta Iuliano inerti S.a.s., unitamente alle ditte Iuliano inerti S.a.s (ex SICES) e CESA S.r.l., ai sensi dell'art.36 della L.R. n. 54/85 e ss.mm.ii., non è meritevole di approvazione e va pertanto restituito;
- Il venir meno della efficacia dell'autorizzazione alla data del 31/03/2007, in attuazione compatibilmente con le Norme di Attuazione del P.R.A.E. , impone comunque agli esercenti l'obbligo di portare a compimento il programma di ricomposizione ambientale del sito di cava;
- Si rende necessario adottare un nuovo provvedimento necessario a portare a compimento il solo programma di ricomposizione ambientale del sito di cava.

CONSIDERATO che :

- Il Commissario ad Acta con propria ordinanza n. 11 del 07/06/2006 , unitamente agli atti ed elaborati riportati , pubblicata sul B.U.R.C. n. 27 del 19/06/2006, approvava il Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Campania;
- Con la L.R. 15/2005 art.17 e poi successivamente in virtù di quanto previsto dalla normativa di attuazione del PRAE, come rettificato con ordinanza del commissario ad acta n. 12 del 06/07/2007, veniva disposta la proroga , ope legis, delle attività estrattive o prossime alla scadenza fino al 31/03/2007;
- L'area di cava di che trattasi risulta essere compresa tra quelle individuate dal PRAE come "aree suscettibili di nuove estrazioni" e quindi sottoposta alla disciplina dettata dall'applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PRAE;
- L'inefficacia dell'autorizzazione a partire dal 31/03/2007 ha comportato la sospensione dell'attività estrattiva per la cava in argomento.

VISTO :

- il D.P.R. 14/01/1972 n° 2;
- il D.P.R. 24/07/1977 n°616
- il D.P.R. 09/04/1959 n°128**;**
- la L.R. 13/12/1985 n° 54 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 25/11/1996 n° 624;
- la legge 07/08/1990 n° 241;
- la delibera di delega n° 3153 del 12/05/1995;
- il D.P.G.R.C. n° 7018 del 21/07/1195;
- l'art.4 del D.L. 165/2001;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1002 del 15/06/2007.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio cave del servizio 03 di intesa con il Dirigente del Servizio 03 nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del Dirigente del Settore ;

DECRETA

per i motivi in premessa indicati che si intendono qui integralmente riportati, al Sig. Iuliano Pietro Antonio, nato a Nusco (AV) il 17/03/1966 e residente a Lioni alla via De Maio n. 28, nella qualità di amministratore unico della ditta Rising House Unipersonale (ex sices):

a. **La conferma della sospensione di ogni attività estrattiva sull'intera area di cava**;

b. **La esecuzione dei soli lavori necessari per il completamento del programma di ricomposizione ambientale** nella cava sita in località Oppido Balzata del comune di Lioni , *delimitata:*
   i. *dall'area di legittima coltivazione riconosciuta da questo Settore con decreto n. 1200 del 15/05/2001 di cui le partt. 250, 251, 252, 253, 22 e 24 del foglio n. 27 e sulle partt. 6 e 7 del fg. 28 per una superficie di mq. 96.680, nonché sulle partt. 257 e 455 del fg. n.22, pari ad una superficie di mq. 7.300, in seguito a successiva istanza prodotta il 11/07/1995 ai sensi dell'art. 26 al comma 2 della L.R. 17/95, per un totale complessivo di mq. 103.980;*

SI DISPONE

1. La restituzione degli atti progettuali relativi alla coltivazione e recupero ambientale, trasmessi il 16/06/2005, assunti al n. 530262 di protocollo di questo Settore il 20/06/2006, ai sensi dell'art.36 della L.R. n. 54/85 e ss.mm.ii.;
2. La presentazione di un idoneo ed aggiornato progetto di recupero ambientale comprendente il piano di messa in sicurezza di cui il successivo punto 3 , stralcio di un progetto globale di recupero ambientale comprendenti anche le aree delle cave adiacenti,"Rising House Unipersonale (ex Iuliano Inerti s.a.s.)" e "CESA s.r.l. ", tale da armonizzarsi che con quelli relativi alle cave innanzi indicate così come deliberato dalla Commissione Tecnico Consultiva della Regione Campania con verbale n. 31 del 21/10/1988, e corredato altresì da una situazione aggiornata dello stato di attuazione del programma relativo alla cava di che trattasi, nel rispetto dell'art. 9 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii., completo degli elaborati di cui ai punti b), c), d), f), i), l), dell'art. 8 comma 2;
3. La esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del movimento franoso innescatosi in localita "Oppido Balzata del comune di Lioni su terreni di proprietà della Società" Rising House s.r.l unipersonale (ex Iuliano Inerti s.a.s ex Iuliano Inerti s.a.s ex Sices) con sede legale in Lioni alla via De Maio n. 28 in conformità del piano presentato ai sensi dell'art. 674 del D.P.R. 128/59 e nel rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto Dirigenziale n. 8/2007;
4. La presentazione di una aggiornata polizza fideiussoria Bancaria;

SI DIFFIDA

Il sig. Iuliano Pietro Antonio, innanzi individuato, a presentare il programma di ricomposizione innanzi richiamato entro il termine perentorio di gg. 60 (sessanta) dalla data di notifica del presente atto, al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, ai fini dell'istruttoria e del successivo atto conclusivo di cui alla L.R. 54/85 e s.m. i. , nei tempi e modi in essa indicati, nonché agli Enti di cui all'art.10 della stessa L.R., per il rilascio dei pareri eventuali e/o autorizzazioni ai fini idrogeologici, paesaggistici, ambientali ed urbanistici.
In caso di inadempienza da parte di codesta ditta si darà corso alle procedure di cui al comma 4 dell'art. 6 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii. .
E' fatto assoluto divieto, alla Ditta "Rising House Unipersonale "(ex SICES), di eseguire o far eseguire alcun tipo di attività rivolta all'attività estrattiva di cava, nonché, l'utilizzo di eventuali materiali già scavati e depositati nell'area di cava e dei macchinari esistenti nel luogo.
Avverso il presente Decreto, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 gg dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

Il presente decreto è rimesso:
- Al Sindaco del Comune di Lioni affinché disponga la notifica, nelle forme di rito, al Sig. Iuliano Pietro Antonio, amministratore Unico ed esercente, residente nel Comune di Lioni alla via De Maio n. 28;
- Al Comune di Lioni per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Al Comune di Lioni per conoscenza e norma;
- All'Autorità di Bacino della Puglia (fiume Ofanto) Valenzano (Bari);
- All'Amministrazione Provinciale di Avellino;
- Alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Avellino;
- Alla Soprintendenza Archeologica di Salerno;
- Al S.T.A.P. delle Foreste di S.Angelo dei Lombardi;

- Alla Comunità Montana “Alta Irpinia “;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Lioni;
- Al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione del Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione;
- Per conoscenza:
- Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di S.Angelo dei Lombardi ;
- Al Settore Ricerche e Valorizzazione Cave e Torbiere di Napoli;

Per il Presidente della Giunta Regionale della Campania
Il Dirigente del Settore
Ing. Duilio Ronconi